REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 952/A1714A/2026 **DEL 07/10/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Elenco prezzi dell'agricoltura per l'anno 2026, approvato con determinazione dirigenziale n. 382 del 9 aprile 2026. Reintroduzione della nota relativa alla variazione del prezzo in funzione della larghezza per le voci relative alle stalle.

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 22-6548 del 2 marzo 2018 è stata prevista l'adozione da parte della Direzione Agricoltura e cibo di un Elenco prezzi dell'agricoltura quale efficace strumento a supporto della progettazione, valutazione e verifica dei lavori agricoli, con particolare riguardo a quelli afferenti allo sviluppo rurale finanziati dai fondi europei agricoli, agli interventi di cui alla legge regionale 63/1978, a quelli riguardanti gli aiuti erogati per il ripristino delle strutture ed infrastrutture a seguito di calamità naturali, nonché ad eventuali altre linee di finanziamento attivate a valere su fondi regionali per il settore agricolo;
- con determinazione dirigenziale n. 382 del 9 aprile 2026 del Settore A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura è stato approvato l'Elenco prezzi agricoltura per l'anno 2026, in attuazione della citata D.G.R. n. 22-6548 del 2 marzo 2018;
preso atto delle segnalazioni pervenute via mail il 9/9/2026, conservate agli atti del Settore regionale competente, con le quali è stato evidenziato, che nell'Elenco prezzi agricoltura per l'anno 2026 non è più presente una nota, contenuta nell'edizione 2024, per le voci relative alle stalle indicate nel dispositivo del presente provvedimento, che prevedeva una variazione del prezzo al variare della larghezza delle stesse, secondo il seguente testo: «per una maggiore o minor larghezza si modifica il prezzo di € 200,00 (in più o in meno) al m (al prezzo netto) o di € 255,2 (al prezzo lordo)».
Rilevato:
- che la mancata riproduzione della nota nell'Elenco prezzi 2026 è dipesa da mero errore materiale in sede di aggiornamento, che, alla luce delle segnalazioni pervenute, si ritiene di dover superare per le ragioni di seguito esposte;
considerato che risulta necessario reintrodurre la suddetta nota, in quanto consente di rendere più graduali le differenze di importo tra le varie dimensioni delle stalle e di rendere più precisi e aderenti alla realtà i prezzi delle stesse;
preso atto che il professionista che ha collaborato alla implementazione dell'Elenco prezzi del 2025, si è espresso favorevolmente, con mail del 28/9/2026, alla reintroduzione della suddetta nota;
sentito il gruppo di lavoro interno alla Direzione Agricoltura e cibo, istituito con D.D. 460/2018 per coordinare i lavori per l'aggiornamento dell'Elenco prezzi dell'agricoltura, con mail del 29/9/2026;
Ritenuto:
- che l'adozione della presente integrazione rientri nella competenza del Settore A1714A, che ha approvato

l’Elenco prezzi agricoltura per l’anno 2026 con la citata determinazione dirigenziale n. 382 del 9 aprile 2026, in forza della D.G.R. n. 22-6548 del 2 marzo 2018;
- di stabilire la decorrenza dell’applicazione della nota reintrodotta, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici nei procedimenti che utilizzano l’Elenco prezzi agricoltura per l’anno 2026, nonché di considerare il presente atto quale integrazione dell’Elenco prezzi 2026 e pubblicato sulla medesima pagina del sito web, per assicurarne la conoscibilità da parte dei professionisti e dei beneficiari;
- pertanto di considerare la citata nota quale integrazione all’Elenco prezzi agricoltura per l’anno 2026 ;
visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la citata D.G.R. n. 22-6548 del 2 marzo 2018;
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle *omissis* pubbliche amministrazioni”;
dato atto che il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti agli obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2013;
dato atto che la presente determinazione non dispone impegni di spesa a carico del bilancio regionale e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di reintrodurre nell’Elenco prezzi agricoltura per l’anno 2026, approvato con determinazione dirigenziale n. 382 del 9 aprile 2026, per le voci relative alle stalle dal codice 24.A34.AS1.001, al codice 24.A34.AS1.014, ad eccezione dei codici 24.A34.AS1.003 e 24.A34.AS1.010, la seguente nota: «per una maggiore o minore larghezza si modifica il prezzo (in più o in meno) di € 200,00 al m (al prezzo netto) o € 255,20 (al prezzo lordo);
- di stabilire che la nota di cui al punto precedente si applica ai computi metrici e alle domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di

comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino